

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) RUBINO DE RITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO RUBINO DE RITIS

Seduta del 23/04/2026

FATTO

La società ricorrente espone di intrattenere con l'intermediario resistente rapporti di conto corrente destinati all'esercizio dell'attività d'impresa. Lamenta che la banca abbia esercitato il recesso unilaterale dai conti correnti, motivando tale scelta con il venir meno del merito creditizio e con un preteso "andamento anomalo del rapporto", pur in assenza – secondo la prospettazione della cliente – di sconfinamenti o situazioni di conto in rosso.

La ricorrente deduce di aver ricevuto comunicazione del recesso a mezzo PEC, con indicazione dell'"andamento anomalo del rapporto" quale ragione della chiusura, e sostiene che l'unica anomalia sarebbe rappresentata da pignoramenti presso terzi notificati sui conti, legati a una controversia giudiziaria in corso. Chiede pertanto il ripristino del conto per poter effettuare i pagamenti correnti (stipendi, fornitori, F24).

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, osservando che la domanda di "ripristino del conto" implica una pronuncia di condanna a un facere infungibile, estranea alla competenza dell'Arbitro.

Nel merito, la banca evidenzia che i contratti di conto corrente sono a tempo indeterminato e prevedono espressamente la facoltà di recesso da parte dell'intermediario, alle condizioni ivi stabilite; la posizione della società è stata oggetto di monitoraggio per un significativo deterioramento del merito creditizio; sui conti correnti sono stati notificati più pignoramenti presso terzi, da ultimo per un importo rilevante, circostanza sintomatica di una situazione di tensione finanziaria; tali elementi hanno indotto la banca, nel rispetto delle condizioni contrattuali e della normativa applicabile, a esercitare il recesso,

comunicandolo alla cliente con l'indicazione dell'andamento anomalo del rapporto e del venir meno del merito creditizio.

La banca chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, respinto perché infondato.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che la domanda, formalmente articolata come richiesta di “ripristino del conto”, è diretta in sostanza a ottenere un accertamento di illegittimità del recesso esercitato dall'intermediario. Nei limiti in cui la pretesa può essere riqualficata come istanza di accertamento, il ricorso è scrutinabile dall'Arbitro (v. Collegio di Napoli, decisione n. 3970/2025).

Quanto alla richiesta di “ripristino del conto”, va ribadito che l'Arbitro non può imporre all'intermediario la ricostituzione di rapporti contrattuali estinti, trattandosi di prestazione infungibile che attiene a valutazioni riservate all'autonomia privata.

Va comunque precisato che la ricorrente non ha articolato una specifica domanda risarcitoria né ha allegato e provato, neppure in via presuntiva, un danno causalmente riconducibile al recesso.

Quanto al merito della questione inerente alla illegittimità del comportamento della banca, i rapporti di conto corrente oggetto di controversia risultano regolati da condizioni contrattuali che attribuiscono a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato, con le modalità e i termini di preavviso ivi previsti, ferma la possibilità di recesso con effetto immediato in presenza di giustificato motivo.

Dalla documentazione in atti emerge che la banca ha comunicato il recesso per iscritto, indicando espressamente l'“andamento anomalo del rapporto” e il venir meno del merito creditizio della cliente, e ha fondato tale valutazione, tra l'altro, sulla presenza di più pignoramenti presso terzi gravanti sui conti correnti della società. Tali procedure esecutive, per numero e prossimità temporale rispetto al recesso, costituiscono indici oggettivi di tensione finanziaria e di deterioramento dell'affidabilità creditizia della ricorrente.

La società si limita a contestare, in modo generico, che i conti non sarebbero mai stati in rosso e che l'unica anomalia sarebbe rappresentata dai pignoramenti, senza tuttavia fornire elementi idonei a infirmare la valutazione di rischio operata dalla banca né a dimostrare che il recesso sia stato esercitato in modo arbitrario o discriminatorio.

Il Collegio ritiene che la scelta dell'intermediario di sciogliersi dal rapporto, alla luce delle condizioni contrattuali e della situazione oggettiva risultante dai pignoramenti presso terzi e dal complessivo andamento del rapporto, rientri nella discrezionalità tecnica riconosciuta alla banca nella gestione del proprio rischio e non presenti profili di abuso o violazione dei doveri di correttezza e buona fede.

Ne consegue che il recesso deve considerarsi legittimamente esercitato.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE